

## **R.M.148 del 17/09/1998**

### **Oggetto:**

Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n. 413. Spese di pubblicità e di rappresentanza.

### **Sintesi:**

Si forniscono precisazioni in ordine alla differenza tra spese di pubblicità e rappresentanza nonché alle modalità e requisiti per la loro deducibilità secondo quanto disposto dagli artt. 74, comma 2, e 75 del TUIR.

### **Testo:**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il parere di cui alla nota n. 1998/137041, del 14 settembre u.s., espresso ai sensi dell'articolo 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuto conto che l'interpretazione data riveste interesse generale.

"Con nota del 17 luglio 1998, n. prot. 11489, la Direzione delle Entrate per la Valle D'Aosta ha trasmesso alla scrivente la richiesta di parere inoltrata, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n. 413, dalla signora \_\_\_\_\_, titolare della Ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_.

Con la suddetta nota viene rappresentato che la Ditta \_\_\_\_\_, esercente il commercio al dettaglio di ceramiche per pavimenti e rivestimenti, ha formulato richiesta di preventivo parere in merito al trattamento da riservare, ai fini fiscali, alle spese relative alla locazione di un appartamento (categoria catastale A÷2) da destinare ad uso foresteria in quanto utilizzabile per l'organizzazione di colazioni di lavoro e per ospitare, per eventuali brevi soggiorni, i clienti-visitatori provenienti da fuori sede.

Relativamente a dette spese, l'istante ritiene che esse dovrebbero rientrare, ai fini delle imposte sui redditi, tra quelle di pubblicità, disciplinate dall'articolo 74, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Al riguardo, la Direzione delle Entrate per la Valle D'Aosta osserva che, per il caso prospettato, non si tratta di spese di pubblicità, bensì, ove ne venga dimostrata l'inerenza con l'attività svolta, di spese di rappresentanza (articolo 74, comma 2, secondo periodo e segg. del TUIR), in quanto mentre con la pubblicità si porta a conoscenza della generalità dei

consumatori l'offerta del prodotto, stimolando la formazione o l'intensificazione della domanda (e, quindi, reclamizzandolo), con le spese di rappresentanza viene offerta al pubblico una immagine positiva dell'impresa e della sua attività in termini di organizzazione e di efficienza.

Pertanto, nel caso illustrato, a parere della citata Direzione delle Entrate, le spese sostenute per il pagamento del canone di locazione, per l'organizzazione di colazioni di lavoro e di eventuali brevi soggiorni per i clienti fuori sede, semprechè, naturalmente, inerenti all'attività svolta, possono rientrare tra quelle di rappresentanza e, come tali, sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

In merito a quanto sopra, la scrivente ritiene di poter condividere il parere espresso dalla Direzione delle Entrate per la Valle D'Aosta, anche alla luce dell'ulteriore considerazione secondo cui caratteristica precipua delle spese di rappresentanza è la loro "gratuità", vale a dire la mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari, cioè di un obbligo di "dare" o "facere" a carico degli stessi, mentre le spese di pubblicità sono conseguenti alla stipula di un contratto sinallagmatico tra due parti, la cui causa va individuata, di regola, nell'obbligo di una di esse di pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi, o, comunque, l'attività

produttiva dell'altra che, a sua volta, si impegna ad una prestazione in denaro o in natura quale corrispettivo della prestazione ricevuta.

Va altresì rilevato, comunque, che la deducibilità ai fini fiscali di dette spese è subordinata al rispetto delle condizioni poste dall'articolo 75 del TUIR, vale a dire alla sussistenza dei requisiti della competenza, della certezza e determinabilità e dell'inerenza."